

**ACCORDO QUADRO
TRA**

**PROVINCIA DI TERNI
E**

ASSOCIAZIONE UN VOLO PER ANNA ONLUS

**PER SOSTENERE E PROMUOVERE L'ACCESSIBILITA' AMBIENTALE
DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE AD USO SPORTIVO, SCOLASTICO E
TURISTICO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TERNI**

L'Associazione Un Volo per Anna Onlus C.F.: 01424460556, Sede legale Largo Villa Glori n. 4 – 05100 Terni iscritta all'anagrafe unica delle Onlus – Direzione Regionale Agenzia delle Entrate - settore di attività 1- assistenza sociale e socio sanitaria dal 17.09.2009, col n. 948 espressione delle persone con disabilità rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente Marco Turilli, nato a Terni il 21/06/1966;

e

La Provincia di Terni - C.F. 00179350558 - rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. **Giampiero LATTANZI** nato a Guardea (TR) il 18/03/1958 in qualità di Presidente pro-tempore dell'Amministrazione Provinciale di Terni, domiciliato per la carica in Viale della Stazione, n.1 (05100) Terni;

PREMESSO CHE

- la Provincia di Terni intende promuovere e sostenere, nei limiti delle proprie competenze istituzionali, il miglioramento dell'accessibilità ambientale di immobili e infrastrutture destinati ad uso sportivo, scolastico e turistico di sua proprietà;
- la Provincia di Terni ha interesse ad istaurare un rapporto non episodico di collaborazione con le associazioni delle persone con disabilità impegnate sui temi della città accessibile, nel quale possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente attività e competenze in favore dell'accessibilità, attuando mezzi e strumenti per il superamento delle barriere architettoniche eventualmente riscontrabili nelle opere di propria competenza;
- l'Associazione Un Volo per Anna Onlus persegue lo scopo principale di contribuire alla promozione della cultura dell'inclusione sociale, contrastando la discriminazione e la marginalizzazione di qualsiasi individuo al fine di migliorare la qualità di vita, l'accessibilità, la fruibilità ed usabilità dello spazio e dei servizi pubblici;
- è interesse delle parti poter definire un percorso condiviso ed integrato attraverso il quale giungere alla conclusione di accordi specifici, di reciproco interesse, per valutare le condizioni di accessibilità di opere pubbliche del territorio provinciale, al fine di migliorarne l'attrattività e intercettare opportunità di finanziamento a questo dedicate;

- tale obiettivo è conseguibile coinvolgendo in rapporti di collaborazione le reciproche competenze professionali ed organizzative, sia degli uffici tecnici della Provincia che dei rappresentanti tecnici dell' associazione, su aspetti concernenti attività di indagine e progetto in tema di abbattimento barriere architettoniche, sensoriale e percettive su luoghi pubblici;
- le esigenze della persona con disabilità, della persona anziana e più in generale della cosiddetta "utenza debole", hanno indotto le istituzioni a ridefinire i servizi e l'approccio metodologico al problema dell'accessibilità dei luoghi;
- la "*Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*", ratificata con la legge 3 Marzo 2009, n. 18, delinea in modo chiaro e inequivocabile la portata del concetto di accessibilità intesa quale un "prerequisito "per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Che l'accessibilità è, non solo, un diritto di per se, ma è una caratteristica che condiziona la possibilità di accedere ad altri diritti e libertà, in particolare quelli che si esplicano attraverso l'utilizzo di spazi, servizi e attrezzature;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" sancisce che le opere pubbliche realizzate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili;
- la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti, è garantita dalla Legge 1 marzo 2006, n. 67 "*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*";
- si ritiene di fondamentale importanza considerare le politiche attive in tema di accessibilità ambientale espresse dalle associazioni delle persone con disabilità, quale "forza" complementare a programmi di intervento di competenza provinciale, nella convinzione che tale processo possa sviluppare e alimentare una relazionalità virtuosa, integrando servizi ed azioni in un'ottica di reciprocità;
- l'associazione Un Volo per Anna Onlus collabora con diverse istituzioni della pubblica amministrazione locale su analoghe progettualità volte al miglioramento delle condizioni di accessibilità dei beni comuni urbani (tra i quali si citano ad esempio i patti di collaborazione per il miglioramento dell'accessibilità urbana siglati coi Comuni di Terni e Narni);
- l'associazione Un Volo per Anna Onlus rappresenta un esteso numero di famiglie di persone con disabilità ed è strutturata con propri mezzi e risorse per offrire qualificati servizi di consulenza tecnica nella logica di collaborazione sussidiaria e nel rispetto del principio sancito dall'Art.118 della Costituzione;
- il servizio proposto introduce importanti benefici, in quanto consente di sviluppare un legame partecipato e promuove un modello operativo innovativo anche per il monitoraggio delle opere realizzate intervenendo a monte dell'insorgere di criticità con l'obiettivo di ridurre diseconomie;
- l'Unione Europea, firmataria della Convenzione ONU sulla disabilità, in riferimento alla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, sostiene tramite i propri fondi strutturali e di investimento (RE n. 1303/2013) azioni volte all'inclusione attiva e alla piena partecipazione

delle persone disabili, offrendo importanti opportunità di concretizzare progetti e iniziative relativi a tali tematiche

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Principi generali

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro e costituiscono il presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 Oggetto della collaborazione

Le iniziative di collaborazione verteranno sulla promozione dell'accessibilità, sia più in generale su eventuali attività di supporto agli uffici tecnici della Provincia indirizzate specificamente al tema del miglioramento dell'accessibilità ai sensi della legislazione vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. Tale collaborazione consentirà un presidio attivo degli interventi, l'individuazione di eventuali criticità e le soluzioni per la loro successiva risoluzione, oltre a una formazione in progress per il personale tecnico interno alla Provincia sui temi specifici dell'accessibilità per tutti dell'opera pubblica.

Per quanto riguarda la collaborazione sarà estesa ad ogni tema in cui si dovesse ravvisare l'esigenza di applicare soluzioni per il miglioramento dell'accessibilità ambientale e il conseguente superamento e abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali e percettive, con particolare riferimento ad infrastrutture ed immobili di proprietà della Provincia destinati in particolare allo sport, alla scuola e al turismo.

Le attività messe in campo dall'associazione, in forma gratuita, saranno:

- studi ed elaborazioni tecniche di singoli casi, nella forma del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 17 del DPR 207/2010, per l'individuazione di soluzioni progettuali per il superamento delle barriere e facilitazione delle condizioni di accesso ai luoghi di uso pubblico (fermo restando che le indagini specialistiche di partenza, di cui all'art. 23 comma 6 dello stesso D.Lgs 50/2016, rimangano a carico della Provincia);
- supporto all'Ente nell'attività di reperimento delle risorse per la realizzazione degli interventi proposti, al fine di favorire la sostenibilità delle attività promosse e la copertura degli eventuali costi;
- informazione e comunicazione dell'attività svolta, attraverso i propri canali informativi, per mezzo di attività promozionali ed elaborazione di strategie per una maggiore crescita culturale verso il problema della mobilità, accessibilità e fruibilità dell'ambiente.

Sulla base degli eventuali esiti positivi degli studi di fattibilità prodotti e in caso dell'ottenimento dei finanziamenti previsti per la loro attuazione, si procederà al successivo processo di co-progettazione della fase esecutiva dei progetti, sfruttando la sinergia operativa instaurata tra

l'associazione Un Volo per Anna Onlus e gli uffici tecnici della Provincia, per ottimizzare tempi e risorse e ridurre i tempi di esecuzione degli approfondimenti tecnici necessari ad avviare le fasi esecutive.

Il rimborso spese delle attività di approfondimento progettuale esecutivo da conferire all'associazione Un Volo per Anna Onlus sarà stabilito sulla base di prezzi di mercato opportunamente calmierati, vista la logica non speculativa che regola l'intero svolgimento del protocollo, e sarà utilizzato dall'associazione Un Volo per Anna Onlus per lo svolgimento di attività di pubblica utilità coerenti coi propri fini statutari.

Art. 3

Regolamentazione generale delle attività di collaborazione

- i rapporti di collaborazione attivati in esecuzione del presente atto decorrono dalla data di stipula e cessano alla data di scadenza indicata nel successivo art. 6;
- le attività oggetto delle prestazioni concordate saranno eseguite con sopralluoghi in situ per l'acquisizione dei dati di indagine, (oltre quelli di cui all'art. 23 comma 6 del D.Lgs 50/2016, che saranno forniti dalla Provincia) e successiva elaborazione degli stessi presso le sedi dell'Associazione ed eventualmente presso la Provincia;
- le attività oggetto delle prestazioni vengono garantite e svolte da personale formato e competente appositamente individuato in modo tale da consentire l'organizzazione degli impegni assunti in maniera efficiente ed efficace;
- l'Associazione garantisce che le attività da svolgere dovranno avvenire nel rispetto della vigente legislazione in merito di abbattimento barriere architettoniche;
- la responsabilità civile verso terzi del personale tecnico che a vario titolo opererà nell'ambito dell'accordo è a carico dell'Associazione proponente;
- il personale tecnico impegnato nell'attività di cui accordo è soggetto altresì all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio;

Art. 4

Accordi esecutivi

Le parti contraenti procederanno all'attivazione di quanto previsto dall' art. 2 del presente accordo quadro mediante la stipula di specifici accordi esecutivi, su specifici progetti o ambiti di azione, redatti secondo le disposizioni della vigente legislazione, in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari allo svolgimento delle iniziative che, di volta in volta, verranno individuate e valutate dalla Provincia. Ogni singolo accordo esecutivo sarà approvato e sottoscritto dai rispettivi referenti delle strutture coinvolte. L'adesione al presente accordo quadro non genera alcun obbligo per le parti in relazione alla stipula degli accordi esecutivi di cui sopra.

Art. 5

Impegno di reciprocità

Per il conseguimento degli obiettivi individuati dal presente Accordo, le parti contraenti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso regolamentato alle rispettive strutture, banche dati, archivi nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini di cui sopra.

Art. 6

Durata e recesso

Il presente accordo quadro ha durata di anni tre, a decorrere dalla data di stipula e potrà essere prorogato o rinnovato previo accordo scritto tra le parti.

Eventuale risoluzione anticipata può avvenire per decisione bilateralmente determinata e motivata da necessità comprovate o per inadempienze rilevanti degli impegni assunti, da sollevare per iscritto;

Art. 7)

Individuazione degli interlocutori per la presente forma di collaborazione

Il presente Accordo Quadro riguardando principalmente servizi di natura tecnica è affidato alla gestione dei referenti qui di seguito elencati:

Per la Provincia di Terni:

Il dirigente tecnico Arch. Donatella Venti;

Per l'Associazione Un Volo Per Anna Onlus:

Il Presidente Arch. Marco Turilli

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo quadro nell'ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e statutari ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione.

Art. 9

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere nell'attuazione del presente accordo quadro, se non ivi diversamente previsto, è competente a decidere il Foro di Terni.

Art. 10

Registrazione e spese

Il presente accordo quadro verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.
Il presente atto è esente da bollo ex art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Provincia di Terni

Associazione Un Volo per Anna Onlus

Il Presidente
Giampiero Lattanzi

Il Presidente
Marco Turilli

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs.07/03/2005 n. 82 e s.m.i.